

I QUADERNI INPDAP

DELLA STESSA COLLANA SONO STATI PUBBLICATI

Piacere Inpdap
L'Inpdap e l'iscritto
La formazione Inpdap
I giovani
La previdenza complementare
Partecipazione nel lavoro e cultura del servizio

I Quaderni Inpdap

I Fondi pensione e la Previdenza complementare nel pubblico impiego

i Quaderni

1
2000

I Fondi pensione e la Previdenza complementare nel pubblico impiego

Il D.Lgs. 21 aprile 1993 - n.124, in attuazione della delega di cui all'art.3, comma 1, lettera V, della Legge 23 ottobre 1992 - n.421, ha disciplinato le forme di previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Con l'introduzione di tale normativa e con i successivi interventi legislativi si è così consolidato un sistema previdenziale basato su tre pilastri:

- previdenza obbligatoria;
- previdenza complementare;
- forme pensionistiche individuali.

Nonostante le indiscusse potenzialità dello strumento dei "fondi pensione" non vi è ancora, tuttavia, una esatta percezione delle stesse. Questa pubblicazione tratta tali tematiche con particolare attenzione alla previdenza complementare nel pubblico impiego.

I Fondi pensione e la previdenza complementare nel pubblico impiego

I QUADERNI INPDAP

DELLA STESSA COLLANA SONO STATI PUBBLICATI

Piacere Inpdap

L'Inpdap e l'iscritto

La formazione in Inpdap

I giovani

La previdenza complementare

Partecipazione nel lavoro e cultura del servizio

Presentazione

Vi è un preciso punto di connessione tra la riforma del sistema amministrativo e l'organizzazione di una compiuta strategia di comunicazione pubblica. La capacità dei soggetti pubblici di guidare i processi di riforma, infatti, dipende anche dal modo con il quale le novità normative vengono comunicate e condivise dai cittadini, ad ogni mutamento legislativo sostanziale deve corrispondere un cambiamento culturale incisivo e profondo.

Nella società civile, d'altra parte, emerge con forza la necessità di dare contenuto al diritto di informazione nel suo triplice aspetto del diritto di informarsi, di informare, di essere informati. Sarebbe fuorviante e riduttivo immaginare che la trasformazione culturale che sottende il processo di rinnovamento della PA possa realizzarsi solo con un tratto di penna e con una comunicazione formale attuata attraverso la Gazzetta Ufficiale.

L'uso degli strumenti comunicazionali, quindi, si appresta a svolgere, anche nella PA, un ruolo determinante nel superamento dello spazio esistente tra offerta e domanda di informazione, ridefinendo, conseguentemente, il rapporto intercorrente tra amministrazione e cittadini.

In questo nuovo scenario, peraltro ancora in divenire, la collana editoriale "I Quaderni Inpdap" ha come scopo precipuo quello di divulgare sia le informazioni relative all'articolazione, ai servizi ed alle prestazioni dell'Istituto sia quello di rendere percepibile l'Ente con i suoi valori istituzionali e con la "missione" che l'Ordinamento gli ha attribuito.

La pubblicazione in oggetto, in particolare, intende assolvere ad una funzione divulgativa relativamente alla previdenza complementare nel pubblico impiego. L'accordo tra l'Aran e le Confederazioni sindacali in materia di trattamento di fine rapporto

e previdenza complementare per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, infatti, segna un passaggio determinante per attivare tutte le opportunità già in essere per i dipendenti del settore privato, assicurando quella "par condicio" indispensabile per la completa realizzazione del sistema pensionistico delineato dalla legge di riforma del 95.

L'accordo ed il successivo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento, infatti, delineano sia il passaggio dai trattamenti di fine servizio al TFR sia l'istituzione ed il finanziamento dei fondi pensione nel comparto pubblico. La pubblicazione, quindi, sviluppa una azione di sussidio informativo per coloro che volessero iniziare a conoscere la materia e le opportunità offerte dalla nuova disciplina.

Carlo Volponi

Sommario

INTRODUZIONE

di Maurizio Benetti

9

SEZIONE 1

1. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dalle società di mutuo soccorso
alla previdenza complementare

12

La previdenza complementare

17

La previdenza complementare nella Costituzione italiana

18

2. I FONDI PENSIONE

I fondi pensione

19

Costituzione di un fondo pensione

25

Organi del fondo pensione

27

Commissione per la vigilanza sui fondi pensione

28

Gestori

30

Contribuzioni e prestazioni

34

Trattamento tributario

36

Forme pensionistiche individuali

39

Cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo

41

Fondi preesistenti

42

Gestore amministrativo

44

SEZIONE 2

1. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO

La previdenza complementare nel pubblico impiego

46

Il trattamento di fine rapporto

48

Accordo tra l'Aran e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni	50
Ipotesi di accordo e riflessi per l'Inpdap	51
Perché aderire ad un fondo pensione	56

2. INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Interventi per favorire lo sviluppo della previdenza complementare	58
--	----

SEZIONE 3

1. LEGISLAZIONE

Decreto Legislativo 21 aprile 1993 - n.124	60
Legge 18 agosto 1995 - n.335 (Art.2)	83
Legge 27 dicembre 1997 - n.449 (Art.59)	84
Legge 23 dicembre 1998 - n.448 (Art.26)	84
Legge n.144/1999 (Art.64)	85
Legge 13 maggio 1999 - n.133 (Art.3)	87
Decreto Ministeriale 14 gennaio 1997- n.211	91
Decreto Ministeriale 21 novembre 1996 - n.703	103
Decreto Legislativo 27 agosto 1999 - n. 299	110
Decreto Legislativo di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare	
18 febbraio 2000 - n.47	116
D.P.C.M. sul TFR e sulla previdenza complementare per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni	133

I QUADERNI INPDAP
a cura di Carlo Volponi

Testo:
Vito La Monica

Pubblicazione Inpdap
Ufficio Comunicazione e Iniziative Editoriali
Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00185 Roma
Tel. 06 77352120 - Fax 06 77205970

Introduzione

L'accordo Aran/sindacati sulla previdenza integrativa nel pubblico impiego ha reso possibile la costituzione dei fondi pensione per i dipendenti pubblici.

Ci sono voluti più di quattro anni, dopo il varo della legge n.335 di riforma del sistema pensionistico, per raggiungere l'accordo e per superare le difficoltà, principalmente di origine finanziaria, che lo impedivano. Ora le parti hanno iniziato le trattative per la costituzione dei fondi pensione ed è auspicabile che nei prossimi mesi possano iniziare le adesioni dei primi lavoratori.

Le riforme degli anni novanta hanno sensibilmente ridotto le prestazioni pensionistiche per i lavoratori più giovani e hanno armonizzato le regole previdenziali dei lavoratori pubblici con quelle dei dipendenti privati. L'armonizzazione andava pertanto estesa alla previdenza integrativa per consentire anche ai pubblici dipendenti, specie i più giovani, di affiancare alle ridotte prestazioni pensionistiche obbligatorie quelle complementari.

Permangono delle differenze con il settore privato: parte della contribuzione sarà, infatti, virtuale o, come più corretto dire, figurativa, ed è augurabile che questa situazione, frutto dei problemi di bilancio pubblico del nostro Paese, sia limitata nel tempo e nell'ammontare.

Il fatto importante tuttavia è la possibilità, ora concreta, di costituire i fondi pensione. E' necessario procedere con urgenza, senza perdere ulteriore tempo: nella previdenza complementare, caratterizzata dalla capitalizzazione, si può, infatti, certamente affermare che ogni ritardo comporta una perdita, non recuperabile, per i lavoratori.

L'INPDAP avrà un ruolo importante nella previdenza integrativa dei lavoratori pubblici. All'Ente spetterà di gestire i conti figu-

rativi e sarà il "naturale" candidato anche alla gestione amministrativa dei fondi "reali" del settore pubblico: solo l'INPDAP, infatti, può assicurare una gestione amministrativa unica dei fondi, sia per la parte figurativa sia per quella reale, con risparmi di costi per i fondi e con una semplificazione ed unitarietà d'informazione per i lavoratori associati.

Altra tappa fondamentale per lo sviluppo della previdenza integrativa è il D.L.vo n.47/2000 di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

Il Decreto amplia in modo significativo gli spazi di deducibilità fiscale della contribuzione alla previdenza integrativa e introduce nel sistema pensionistico italiano piani pensionistici individuali. Soprattutto questo secondo elemento rappresenta un'indubbia "rivoluzione" che garantisce ad ogni cittadino italiano la possibilità di dotarsi di una protezione pensionistica, incentivata fiscalmente, prescindendo dalla posizione lavorativa.

Sotto questi aspetti il governo ha mostrato di puntare molto allo sviluppo della previdenza integrativa. Proprio per questo sorprende che la tassazione dei fondi pensione e dei piani pensionistici individuali sia solo marginalmente differenziata dalla tassazione delle altre forme di risparmio. Le finalità previdenziali e i limiti, temporali e fiscali, posti dal provvedimento ai riscatti anticipati dei capitali maturati, avrebbero dovuto comportare una più significativa differenza di tassazione con le forme di risparmio non previdenziale.

Per i lavoratori dipendenti, i fondi pensione, in particolar modo quelli di origine contrattuale, rimangono, ad oggi, la forma fiscalmente privilegiata di previdenza integrativa per il vincolo posto, ai fini della deducibilità, dall'uso del Trattamento di fine rapporto. La conferma di questo vincolo è un'ulteriore testimonianza dell'importanza dell'accordo Aran/sindacati che, prevedendo il passaggio dalle indennità di fine servizio al Trattamento di fine rapporto, consente anche ai lavoratori pubblici di usufruire dei vantaggi fiscali propri della previdenza integrativa.

Il limite di deducibilità di 10 milioni, unitamente al limite del 12% del reddito individuale, consente ampi spazi non solo alla contribuzione contrattuale, ma anche a quella aggiuntiva indivi-

duale. Assieme all'offerta di una scelta tra rendimenti e rischi diversi, legata al necessario passaggio al multicomparto, i fondi pensione e gli accordi contrattuali potranno così offrire agli iscritti varie possibilità di contribuzione, rispondendo in questo modo alle diverse esigenze e propensioni dei lavoratori.

Altre riforme sono annunciate, forse con una cadenza troppo sostenuta perché siano assicurate stabilità alla previdenza integrativa e certezza ai lavoratori. In ogni caso il sistema pensionistico italiano è ormai un sistema misto, parte a ripartizione, parte a capitalizzazione. Non è compito di questo quaderno entrare nel merito del peso che hanno e che dovranno assumere le due componenti.

L'importante è svilupparle bene entrambe con la convinzione che possano e debbano, assieme, assicurare una sufficiente copertura previdenziale alle prossime generazioni di pensionati.

Maurizio Benetti

La previdenza complementare

Dalle società di mutuo soccorso alla previdenza complementare

Con la legge n.335 dell'8 agosto 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) si è portato a compimento un lungo percorso, iniziato già negli anni '70, che ha avuto come obiettivo il controllo e il governo della spesa previdenziale.

Negli ultimi decenni, infatti, non solo l'Italia ma tutti i Paesi occidentali sono stati investiti da un'azione composita, caratterizzata da fenomeni differenti, che hanno scompaginato non solo gli assetti produttivi ma anche i sistemi di sicurezza sociale. Tra questi, in particolare, il progressivo invecchiamento della popolazione e il decremento delle nascite che hanno inciso profondamente anche sul sistema previdenziale. D'altra parte, come più previsioni indicano, il trend negativo non accenna a rallentare e nei prossimi anni, già a partire dal 2010, si presume che in media gli abitanti con più di 65 anni di età saranno uno ogni cinque.

Unitamente poi, al decremento delle nascite ed al progressivo invecchiamento della popolazione si è innescato un fenomeno di riduzione dei livelli occupazionali ed in modo significativo proprio nei settori dell'occupazione dipendente. Gli effetti negativi, inoltre, sono stati amplificati dall'inadeguatezza del sistema di finanziamento della previdenza che, e non poteva essere altrimenti, era di fatto modellato su una società tipicamente industriale.

Per comprendere meglio le ragioni dell'intervento di riforma è utile riportare, seppure sinteticamente, un excursus storico sulla

previdenza italiana.

L'esigenza dell'intervento statale a favore del lavoratore ed a tutela della sua integrità fisica e morale nasce in parallelo allo sviluppo della società industriale. In origine, prima che si sviluppasse uno specifico corpus normativo, erano stati gli stessi lavoratori che, mediante le società di mutuo soccorso, avevano provveduto alla individuazione di meccanismi di tutela a fronte di eventi in grado di limitare o annullare la capacità di lavoro.

Di fronte al continuo evolversi del mercato, con i conseguenti fenomeni sociali che questo comportava, il legislatore intervenne con specifiche normative a tutela del lavoratore anche, ed è qui la prima novità, nel caso di infortuni non direttamente riconducibili al datore di lavoro. Lo Stato liberale, tuttavia, coerentemente con la propria impostazione politico legislativa, mantenne il "sistema assicurativo" cosicché gli oneri previdenziali continuano ad insistere sulle categorie interessate.

Con l'introduzione della Carta Costituzionale il percorso volto ad accrescere i meccanismi di tutela del lavoratore riceve una forte accelerazione. Lo Stato infatti, non limita più il suo intervento a garantire, sic et simpliciter, la mediazione tra gli opposti interessi ma assume un ruolo di protagonista perseguendo quei fini generali che sono esplicitati dall'art 38 della Costituzione. Da questo nucleo primario prende l'avvio una intensa attività legislativa. Il sistema che ne scaturisce, tuttavia, aveva ancora in sé il patrimonio genetico del vecchio modello previdenziale costruito sullo schema assicurativo e correlato all'apporto finanziario delle categorie interessate.

Negli anni sessanta, però, si assiste ad un primo cambiamento di scenario con lo sganciamento, seppure tendenziale, dal modello assicurativo, per giungere ad una struttura incentrata sull'autonomia del rapporto previdenziale e finalizzata, quantomeno concettualmente, alla liberazione dal bisogno. Da questo momento il nostro Welfare State imbocca uno sviluppo sui generis spesso caratterizzato da un incremento quantitativo e non qualitativo del servizio offerto.

Nel frattempo il progresso tecnologico e soprattutto informatico, le innovazioni nel campo organizzativo e lo sviluppo di un

mercato dei beni immateriali (idee, informazioni e simili) rispetto alla mera produzione di beni materiali, hanno posto le basi per una trasformazione epocale; il passaggio da una società industriale ad una dell'informatica, caratterizzata da una destrutturazione non solo dello spazio lavorativo ma anche del tempo. In definitiva i principi organizzatori sui quali si basa la "fabbrica" diventano sempre più obsoleti. Nelle economie più avanzate, infatti, caratterizzate da un alto tasso di tecnologia e da un mercato flessibile ed articolato, la despazializzazione dell'attività di lavoro e la ricerca di modalità organizzative diverse appaiono fenomeni in larga espansione.

Il mercato infatti, si caratterizza per una mobilità sempre maggiore, per lo sviluppo del part-time e soprattutto per il frequente passaggio da un lavoro ad un altro con connessi fenomeni di disoccupazione.

Di fronte alla crisi del sistema previdenziale già nel 1993, con la riforma Amato, si iniziarono a muovere i primi passi verso la creazione di una nuova struttura in grado di garantire certezze nel lungo periodo. Successivamente poi, nel '94, con legge di accompagnamento alla finanziaria, furono introdotti ulteriori aggiustamenti fino a giungere nel 1995, con la legge n° 335, alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

LE TENDENZE FUTURE DELLA SPESA PENSIONISTICA⁽¹⁾

	<i>Numero di pensioni ⁽²⁾</i>	<i>Spesa complessiva ⁽³⁾</i>	<i>Spesa in % del PIL</i>
1995	17.347	241.712	13,6
2000	17.457	268.165	13,6
2005	17.640	297.450	13,7
2010	17.818	317.842	14,1
2020	18.449	416.945	15,2
2025	19.117	461.600	15,7
2030	19.930	500.537	16,0
2040	20.542	562.232	15,7
2045	19.953	572.169	14,7

(1) Pensioni IVS dirette indirette, escluse le pensioni supplementari e quelle integrative, con ipotesi di mortalità e fecondità tendenziali, 50.000 immigrati all'anno e revisione decennale dei coefficienti di trasformazione e perequazione ai soli prezzi

(2) Valori in migliaia di unità

(3) Valori in miliardi di lire costanti 1995

Fonte: dati Ragioneria Generale dello Stato

COPERTURA PENSIONISTICA DOPO I PROCESSI DI RIFORMA

SISTEMI PENSIONISTICI

- Regime contributivo per gli assunti dopo il 31/12/1995
- Regime pro-rata per chi al 31/12/1995 aveva maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva
- Regime retributivo per chi al 31/12/1995 aveva una anzianità contributiva pari o maggiore a 18 anni

COPERTURA PENSIONISTICA (LAVORATORI DIPENDENTI)

- Regime retributivo: 80% dell'ultima retribuzione con 40 anni di anzianità
- Regime contributivo: dal 50% al 70% dell'ultima retribuzione in relazione all'età pensionabile da 57 a 65 anni⁽¹⁾

(1) Con il nuovo sistema contributivo l'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Il montante contributivo è rappresentato da una percentuale della retribuzione del lavoratore che viene accantonata mensilmente formando così un capitale che viene rivalutato anno per anno sulla base della variazione media del prodotto interno lordo (PIL).

PENSIONE ANNUA

ETÀ PER LA PENSIONE

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

*MONTANTE
PER
CONTRIBUTIVO*

da 57 a 65 anni

da 4,720% a 6,136%

La previdenza complementare

Il provvedimento, le cui novità ma anche i limiti, sono ormai noti, ha avuto il merito di dare definitiva sistemazione sia al principio di tutela globale che a quello di armonizzazione che, seppur introdotti dalla riforma Amato, trovano nella nuova legge massima ampiezza.

Fondamentalmente nella legge n° 335 si accoglie un nuovo concetto di tutela previdenziale articolata su due livelli:

- a) previdenza obbligatoria;
- b) previdenza complementare.

A fronte di un nuovo sistema pensionistico nel quale il rapporto pensione-retribuzione è destinato a diminuire, lo sviluppo della previdenza complementare costituisce uno dei principali componenti indispensabili per la riqualificazione dell'intero settore. D'altra parte sono evidenti i segnali, non solo italiani, che mettono in evidenza la crescente propensione dell'individuo alla costituzione di un mix previdenziale all'interno del quale la previdenza obbligatoria, complementare ed anche integrativa individuale, pur nella loro diversità di struttura e natura, concorrono alla realizzazione di uno strumento unico di tutela globale.

La differenza e nel contempo la complementarità dei diversi pilastri previdenziali trova una significativa conferma nell'articolo 38 della Costituzione.

La previdenza complementare nella Costituzione italiana

Nella nostra Carta Costituzionale è possibile rinvenire un modello di sistema previdenziale che si struttura su tre livelli interdipendenti:

1) il 1° comma dell'art 38 indica un complesso di bisogni riferiti alla totalità dei cittadini, i quali, se sprovvisti dei mezzi necessari, hanno il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale (assegno sociale). (Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale);

2) il 2° comma, invece, specifica un complesso di bisogni aventi come destinatari i lavoratori. Questi si realizzano e trovano compiuta affermazione attraverso l'assicurazione sociale obbligatoria (I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria);

3) sempre dal 2° comma poi, possono rinvenirsi un complesso di bisogni ulteriori che si specificano nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione.

In questo contesto la previdenza complementare ed anche la previdenza individuale, accolgono e danno contezza ad un nuovo settore in un meccanismo, tuttavia, più ampio nel quale tutti i livelli concorrono insieme per una più ampia tutela.



I fondi pensione

La previdenza complementare ha trovato prima definizione con il Decreto legislativo n.124 del 1993, poi modificato dal D.lgs. n.585 del 1993, con il quale si è dato inquadramento giuridico ai fondi pensione, nell'ambito di un progetto unitario proteso alla armonizzazione ed alla razionalizzazione delle diverse norme, non solo civili e tributarie, ma anche di controllo e garanzia.

Il decreto legislativo n.124 del 1993, tuttavia, non ha consentito il definitivo decollo del secondo pilastro previdenziale scontando un momento di emergenza economica nel quale le esigenze della fiscalità hanno avuto facile gioco sull'opportunità di favorire la nascita ed il pieno sviluppo della previdenza complementare. D'altra parte, ed in questo c'è da registrare un grave errore di valutazione, non si è tenuto conto dell'importanza dei fondi pensione nel favorire l'accumulazione di risorse finanziarie idonee a sostenere programmi di investimento contribuendo così alla crescita economica del Paese.

Dopo la promulgazione del D.lgs. 124/93, infatti, non si sono sviluppati nuovi fondi pensione anzi, paradossalmente, sono aumentate le preoccupazioni per lo sviluppo futuro dei fondi persistenti peraltro, ed è l'unico caso in Europa, tali fondi si erano sviluppati in assenza di un quadro organico di riferimento.

Non solo limiti tuttavia, poiché il Dlgs.124/93 stabiliva un principio fondamentale disponendo la netta distinzione tra fondo pensione e gestore tratteggiando, quindi, un sistema normativo particolarmente moderno.

La legge di riforma ha profondamente innovato la disciplina dei fondi pensione e ha eliminato una serie di ostacoli rilevanti che si frapponevano al definitivo avvio della previdenza complementare. In particolare la legge n.335 del 1995 ha proposto un disegno complessivo che disciplina l'intero sistema previdenziale nei due aspetti della previdenza obbligatoria e complementare

affermando, quindi, il ruolo di quest'ultima come componente essenziale dell'intero sistema pensionistico italiano.

Le modifiche apportate dalla riforma investono il decreto legislativo nella sua globalità già a partire dai soggetti destinatari dei fondi pensione.

LA SITUAZIONE DEI FONDI PENSIONE

Le autorizzazioni alla data del 29 febbraio 2000

FONDI NEGOZIALI

Fondi negoziali autorizzati all'esercizio dell'attività	8
Fondi negoziali autorizzati alla raccolta delle adesioni	28
TOTALE	36

FONDI APERTI

Fondi aperti autorizzati all'esercizio dell'attività	81
Fondi aperti autorizzati alla costituzione	8
TOTALE (DI CUI PROMOSSI DA):	89
- imprese di assicurazione	47
- società di gestione	34
- banche	5
- s.i.m.	3

I flussi potenziali (mld di lire)

Stima dei flussi finanziari anni 2001-2005	10.000-14.000 mld lire
Stima dei flussi finanziari anni 2006-2010	16.000-20.000 mld lire

I fondi pensione preesistenti alla L. n. 124/93 (v.a., val. % e mld lire)

Forme esistenti:	889
- Soggetti alla vigilanza Covip	609
- Interni a Banche e assicurazioni	165

Numero di lavoratori iscritti	1.250.000
-------------------------------	-----------

Fonte: Covip

FONDI NEGOZIALI

Confronto fra la struttura per anzianità contributiva dell'insieme degli iscritti ai fondi pensione e quella dell'occupazione dipendente

CLASSI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	ISCRITTI ⁽¹⁾			OCCUPATI ⁽²⁾			N° INDICE ⁽³⁾		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Soggetti di prima occupazione dopo il 28/4/1993	8,5%	9,5%	8,7%	13,7%	18,9%	15,8%	0,6	0,5	0,5
Con meno di 18 anni di anzianità al 31/12/1995	78,0%	76,8%	77,8%	51,0%	57,8%	53,7%	1,5	1,3	1,4
Con almeno 18 anni di anzianità al 31/12/1995	13,6%	13,7%	13,6%	35,3%	23,3%	30,5%	0,4	0,6	0,4

(1) Comprende gli iscritti a Fonchim, Fondi Quadri, Capi Fiat e Cometa.

(2) Si tratta della base assicurativa della Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps.

(3) I numeri indice sono stati determinati in base al rapporto tra le composizioni percentuali degli iscritti e quelle degli occupati.

Fonte: Covip

I destinatari

Sono destinatari delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 2 così come modificato dalla legge 335/95 e successivamente dal D.lgs. n.47/2000, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, i liberi professionisti, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, nonché i soggetti destinatari del D.lgs. n.565/96 (trattasi degli iscritti al fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. Al fondo possono altresì iscriversi su base volontaria coloro che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari).

Resta fermo, invece, l'obbligo per i fondi pensione afferenti ai lavoratori dipendenti, e quindi anche ai pubblici impiegati, di adottare forme pensionistiche a contribuzione definitiva, ovvero sistemi nei quali è prefissato il livello di contribuzione non già quello della prestazione.

Le fonti istitutive

Per quanto riguarda le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari l'art.3 prevede il ricorso a:

- a) contratti di lavoro;
- b) contratti ed accordi collettivi nazionali od aziendali;
- c) accordi aziendali che possono intercorrere tra: 1) lavoratori dipendenti promossi su iniziativa di sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali; 2) fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti promossi da loro sindacati od associazioni di rilievo almeno regionale;
- d) regolamenti aziendali o di enti che non abbiano contratti collettivi di lavoro;
- e) per il personale che in virtù dell'art.4 comma 2, D.lgs 29/93,

è escluso dalla contrattazione collettiva, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite o secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero mediante accordi promossi dalle loro associazioni;

f) accordi anche interaziendali per la categoria dei quadri, promossi dalle associazioni sindacali rappresentate nel CNEL;

g) accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

h) accordi tra soggetti destinatari del D.lgs. n.565/96 (vedi in precedenza), promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale.

Risulta evidente che il legislatore ha attribuito alle parti sociali un ruolo centrale nella costituzione dei fondi pensione. La possibilità di creare fondi mediante regolamenti unilaterali, infatti, è limitata al solo caso in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti od accordi collettivi. L'iniziativa dei soli lavoratori, inoltre, è ammessa solo nel caso in cui manchi un accordo tra sindacati e datori di lavoro e in ogni modo sempre previo accordo promosso dai sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Di regola quindi, l'adesione al fondo pensione pur essendo un diritto del lavoratore è subordinato, per quanto riguarda il suo concreto esercizio, al realizzarsi della volontà negoziale delle parti sociali. Il fatto che il legislatore abbia di fatto esclusa la possibilità di imputare ad un atto di decisione unilaterale la costituzione di un fondo pensione trova la propria ragione nell'applicazione del modello concertativo alla materia previdenziale. In particolare proprio per la peculiarità della nostra evoluzione storica l'organizzazione sindacale ha svolto sempre un ruolo essenziale nei processi di riforma dei sistemi pensionistici. Di fronte alla riduzione della copertura assicurativa obbligatoria quindi, si è voluto evitare che lo spazio lasciato libero potesse essere occupato da interventi individualistici del mercato.

I fondi pensione aperti

Un discorso a parte vale per i fondi pensione aperti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 124/93. Questi sono rivolti sia all'adesione dei lavoratori dipendenti sia dei lavoratori autonomi per i quali non sussistono o comunque non operino le fonti istitutive di cui all'art.3 ovvero si determini la cessazione dei requisiti di partecipazione ad un fondo con contestuale trasferimento dell'accantonamento presso altro fondo. I fondi pensione aperti, che possono essere istituiti dai soggetti indicati all'art. 9 comma 1°, sono stati modificati nella loro formulazione originaria dalla legge 335/95. Nella precedente formulazione il D.lgs. 124/93 infatti, non chiariva se il lavoratore potesse optare per l'adesione ad un fondo aperto, pur sussistendo un fondo aziendale o categoriale. L'interpretazione prevalente era negativa ammettendo di converso, in caso di dissenso del lavoratore, la sola astensione dal fondo esistente. Attualmente invece l'art.10 comma 3 bis prevede la facoltà di trasferimento dell'intera posizione dell'iscritto anche ad un fondo aperto a condizione tuttavia, di una permanenza di 5 anni presso il fondo dal quale si intende trasferire la posizione, limitatamente ai primi 5 anni di vita del fondo stesso e successivamente a tale termine, non prima di 3 anni. Malgrado tuttavia, il diritto di trasferimento della propria posizione, seppur temporalmente condizionata, la norma non chiarisce se la disposizione riguardi la totalità dei Fondi pensione o solo i fondi di nuova istituzione.

Pur in presenza di un quadro normativo non particolarmente chiaro i Fondi aperti hanno visto ampliato il loro ruolo all'interno della previdenza complementare, proponendosi, quindi, come stimolo concorrenziale significativo. E' pur vero, tuttavia, che se si pone un problema di contemperazione e di bilanciamento tra dimensione collettiva ed individuale il criterio guida va ricercato sempre nei principi solidaristici che sottendono il D.lgs. 124/93, introduttivo tendenzialmente di una previdenza complementare.

Costituzione di un fondo pensione

I fondi pensione possono essere costituiti o come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'art.36 c.c. o come soggetti dotati di personalità giuridica mediante riconoscimento del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e infine, ai sensi dell'articolo 2117 del cod.civ., nell'ambito del patrimonio di una società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente. Quest'ultima possibilità, tuttavia è preclusa per i fondi di nuova istituzione.

I Fondi pensione, tuttavia, costituiti tra categorie di lavoratori autonomi o subordinati dovranno avere personalità giuridica ed i relativi statuti dovranno prevedere modalità di raccolta compatibili con le disposizioni sulla sollecitazione del pubblico risparmio.

Le fasi relative alla costituzione del fondo pensione e relativi adempimenti

FASE PRELIMINARE

Il primo atto si sostanzia nell'accordo istitutivo (se trattasi di fondo chiuso) o nella delibera (se invece trattasi di fondo aperto). L'atto costitutivo deve contenere le linee essenziali del fondo quali; criteri di adesione, regole sulle prestazioni, gestione e tutto ciò che è richiesto dalla legge. La costituzione del fondo deve avvenire presso un notaio dove devono essere depositati lo Statuto e il Regolamento.

Lo Statuto fissa l'impianto generale ed il quadro di riferimento normativo del fondo. Con D.M n°211 del 14 gennaio 1997 sono stati stabiliti gli elementi essenziali che debbono essere contenuti nello Statuto, successivamente specificati dalle disposizioni

emesse dalla Commissione di vigilanza, in particolare con la Circolare del giugno 97 "Orientamenti in materia statutaria". Alla stessa Commissione, inoltre, è attribuito il compito di approvare lo Statuto dopo il controllo sul contenuto.

Il regolamento, invece, si occupa, nell'ambito delle disposizioni stabilite dallo Statuto, delle norme operative del fondo. Anche il regolamento, contestualmente allo Statuto, è soggetto al controllo della Commissione di vigilanza.

Unitamente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo è necessario indicare l'organo di amministrazione provvisorio che deve guidare il fondo fino all'autorizzazione nonché, se previsto, l'organo di controllo provvisorio.

FASE COSTITUTIVA

Tutti gli atti sopra indicati, comprensivi anche della documentazione che accerta i requisiti di onorabilità e professionalità degli organi, sono allegati all'istanza rivolta alla Commissione di vigilanza che contiene la richiesta d'approvazione della scheda informativa in virtù della quale è possibile procedere alla raccolta delle adesioni. La scheda presenta le principali caratteristiche del fondo rappresentate con la massima trasparenza e chiarezza.

FASE DI PRAEDESIONE

Tale fase è racchiusa tra la raccolta delle preadesioni necessarie per raggiungere il numero minimo richiesto per l'effettivo avvio del fondo e l'elezione degli organi definitivi dello stesso. Successivamente può essere inviata l'istanza di autorizzazione alla Commissione di vigilanza che verificata la presenza degli elementi necessari autorizza l'esercizio e provvede all'iscrizione nell'apposito albo.

FASE DI ESERCIZIO

Solo a seguito dell'autorizzazione l'associazione si trasforma in fondo pensione e può svolgere tutte le attività di competenza quali l'individuazione del gestore finanziario, la stipula della convenzione, la scelta della banca depositaria, la raccolta delle adesioni e dei contributi, etc.

Organi del fondo pensione

Sono organi del fondo pensione l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea è l'organo mediante il quale si forma e si esprime la volontà degli associati, deve avere, quindi, carattere paritetico comprendendo sia delegati dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del fondo ed a questo fanno capo tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle prescrizioni di legge e dello Statuto. Il Consiglio sceglie al suo interno un Presidente al quale è affidata la funzione di legale rappresentante del fondo.

Il Collegio sindacale, infine, svolge funzioni di controllo sulla gestione e sull'attività del fondo. Si tratta di un organo non previsto necessariamente dal cod.civile per le associazioni ma che in questo caso trova la sua ratio sia nella natura economica del fondo sia nei particolari fini che questo persegue.

Per tutti gli organi valgono alcuni principi fondamentali. Essi sono sempre indipendenti e distinti rispetto le fonti istitutive del fondo e sono sempre espressione di pariteticità nella rappresentanza. Per i rappresentanti dei lavoratori l'individuazione avviene sempre con il metodo elettivo.

Commissione per la vigilanza sui fondi pensione

La Commissione per la vigilanza sui fondi pensione era stata istituita già con il D.lgs. 124/93 che a questa aveva attribuito l'attività di vigilanza sui fondi pensione e la tenuta dell'albo nel quale i Fondi dovevano essere iscritti. La Commissione, istituita presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, priva di personalità giuridica, pur avendo potere autorganizzativo e normativo su specifiche materie era priva di vera autonomia. L'art. 16 del decreto legislativo (fermo restando la competenza del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ad emanare direttive in materia di vigilanza di concerto con il Ministero del Tesoro e la vigilanza sulla Commissione) così come modificato, attribuisce alla Commissione personalità giuridica di diritto pubblico ed amplia le funzioni da questa svolte.

Più precisamente l'art. 17 identifica i fondi pensione da iscrivere all'albo e sui quali la Commissione esercita la propria vigilanza, attribuisce poi allo stesso organo:

- a) l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi;
- b) la verifica del rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio;
- c) la definizione, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse di fondi, degli schemi tipo di contratti tra fondi e gestori;
- d) l'autorizzazione relativamente alle convenzioni;
- e) il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi;
- f) il compito di riferire periodicamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
- g) la programmazione ed organizzazione di ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base;

h) l'indicazione dei criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività.

A questa infine, sono attribuiti strumenti conoscitivi e di impulso sulle attività dei fondi.

Per quanto concerne il profilo organizzativo e finanziario è di competenza della Commissione definire con regolamento le modalità del proprio funzionamento ed organizzazione. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione, il funzionamento, il trattamento giuridico del personale, i bilanci e tutti gli altri atti individuati dalla legge, sono sottoposti a controllo di legittimità del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale. In ultimo spetta alla Corte dei Conti il controllo circa la legalità ed efficacia del suo funzionamento.

Gestori

I fondi pensione non possono gestire direttamente le proprie risorse ma, per esigenze di garanzia, di professionalità e di minimizzazione dei conflitti d'interesse, debbono rivolgersi a gestori esterni mediante convenzioni.

L'art. 6 del D.lgs.124/93, quasi interamente modificato dalla riforma pensionistica, indica i soggetti esterni con i quali i fondi pensione dovranno stipulare le convenzioni:

a) società di intermediazione mobiliare autorizzate a svolgere l'attività di gestione dei patrimoni aventi ad oggetto valori mobiliari di cui all'art. 1 comma 1, lett.c della legge n.1 del 1991;

b) banche autorizzate a svolgere l'attività di cui sopra ai sensi della legge n.1 del 1991 art. 16;

c) società di gestione dei fondi comuni di investimento sottoposte ad apposite regole fissate dal Ministero del Tesoro;

d) imprese assicurative, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A della tabella allegata al D.lgs. n 174/1995.


L'art. 6, inoltre, prevede che i fondi possano sottoscrivere o acquisire quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi ma per importi non superiori al 20% del proprio patrimonio ed al 25% di quello del fondo chiuso, nonchè sottoscrivere od acquisire azioni o quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. L'investimento immobiliare non può quindi concludersi nella diretta acquisizione dell'immobile ma è realizzato mediante il possesso di titoli e quote che da un lato consentono l'immediata liquidità, dall'altro eliminano oneri gravosi legati alla gestione immobiliare.

Gli enti che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie infine, potranno stipulare convenzioni con i fondi pensione anche per la gestione del servizio di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni previa consultazione dell'autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi, di erogazione delle pre-

stazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo criteri di separazione contabile.

La disciplina normativa individua, quindi, nei principi di concorrenza e di separazione le linee guida per lo sviluppo dei fondi pensione.



Le convenzioni

L'art 6 comma 4 bis prevede che per la stipula delle convenzioni i fondi richiedono, per ogni tipologia di servizio, offerte contrattuali attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati.

I soggetti abilitati non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

Le offerte contrattuali rivolte ai fondi devono essere formulate per singolo prodotto in modo da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerto. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla Covip e

comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali e i criteri di scelta dei gestori.

Le convenzioni, che possono essere stipulate anche con una pluralità di gestori, debbono contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, le modalità di recesso e comunque, l'attribuzione al fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

Ciò detto è, tuttavia, opportuno sottolineare come la specifica previsione di un potere di predeterminazione dei contenuti delle convenzioni in capo al fondo pensione e la possibilità, seppur residuale di sottoscrivere od acquistare quote di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare chiusi se è vero che riduce il peso del principio di separazione consente, nello stesso tempo, ai fondi una funzione di stimolo e crescita del mercato.

Gli indirizzi della gestione

Spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di individuare gli indirizzi generali della gestione nell'ambito di una cornice generale di riferimento tracciata sia dal D.lgs 124/93 che dal Dm. 703/96. In particolare il D.M. indica le attività nelle quali i fondi possono investire, i limiti massimi di investimento, i criteri d'investimento e le regole in materia di conflitto d'interesse. Le linee d'investimento si dovranno basare sia sugli obiettivi complessivi dei soggetti interessati che sui dati di struttura e di comparto del fondo, tenendo conto, infine, della natura dei fondi quali soggetti che operano nel settore della previdenza complementare.

Banca depositaria

Una ulteriore novità, a completamento del sistema di garanzie, è la previsione di una banca depositaria, distinta dal gestore e comunque, obbligata ad eseguire le istruzioni impartitegli solo se conformi alla legge, allo statuto ed al decreto del Ministero del Tesoro che, sentita la Commissione, dovrà individuare i criteri di individuazione e ripartizione del rischio. Ne consegue che la banca depositaria non è un mero soggetto passivo ma esplica un ruolo fattivo di controllo.

Per quanto concerne i rapporti tra fondo e gestori l'art 6 del D.lgs. 124/93 prevede espressamente che i fondi sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione e che, comunque, le risorse affidata in gestione costituiscono patrimonio separato ed autonomo. Il fondo inoltre, è legittimato a proporre domanda di rivendicazione per tutti i valori affidati in gestione anche se non individualmente determinati o individuati o depositati presso terzi. Spetta infine al fondo la titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità.

Contribuzioni e prestazioni

Il finanziamento dei fondi pensione è regolato dall'art. 8 del decreto che prevede tre forme di finanziamento:

- a) contribuzione del lavoratore;
- b) contribuzione del datore di lavoro;
- c) destinazione totale o parziale del TFR.

Il contributo complessivo da dare al fondo pensione sarà fissato nell'accordo istitutivo e verrà stabilito in una percentuale della retribuzione presa a base per il calcolo del TFR od in base ad altri elementi della retribuzione. Le fonti istitutive (su base contrattuale collettiva) possono prevedere la destinazione di quote dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo. Per i lavoratori di prima occupazione invece, è prevista l'integrale destinazione alla previdenza complementare del TFR. In particolare si possono realizzare tre diverse ipotesi:

- a) i lavoratori di prima occupazione (alla data stabilita dalla legge) aderendo al fondo destinano allo stesso l'intero TFR;
- b) i lavoratori già occupati destinano al fondo la parte di TFR secondo quanto pattuito;
- c) coloro che non aderiscono al fondo mantengono il TFR in azienda.

Per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti il contributo è definito facendo riferimento al reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef nel periodo di imposta precedente.

Prestazioni

Il D.lgs. 124/93 prevede due tipi di prestazione:

- 1) rendita periodica (pensione);
- 2) liquidazione in capitale per un importo massimo pari al 50% della riserva maturata.

Per quanto concerne i requisiti, la pensione di vecchiaia è ero-

gata al compimento dell'età pensionabile con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo, mentre la pensione di anzianità richiede un minimo di 15 anni di partecipazione al fondo ed un'età di non più di 10 anni inferiore all'età pensionabile.

La gestione delle rendite

L'erogazione della rendita può avvenire o direttamente o mediante conversione del montante in premio unico assicurativo ad opera di una assicurazione convenzionata.

Nel primo caso l'erogazione è disposta direttamente dal fondo se autorizzato dalla Commissione di vigilanza. I fondi avranno l'obbligo di stipulare una assicurazione contro il rischio di sopravvivenza dell'iscritto oltre la speranza di vita media. I fondi inoltre, sono tenuti a presentare periodicamente un bilancio tecnico al fine di valutare la corrispondenza tra le riserve matematiche e gli impegni di pagamento.

Nel secondo caso il fondo affida ad un soggetto diverso la gestione tecnica delle risorse necessarie a far fronte agli impegni pensionistici. Il rapporto tra fondo e assicurazione sarà regolato da apposita convenzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro è consentito il riscatto della posizione individuale. La legge regola anche i casi di premorienza mediante riscatto degli aventi causa. E' ammessa la sottoscrizione di coperture assicurative in caso di morte o invalidità, previa convenzione con una compagnia di assicurazioni abilitata al ramo VI.

L'art.7 comma 4 prevede, inoltre, anticipazioni che sono consentite per:

- a) spese sanitarie;
- b) spese per terapie ed interventi straordinari;
- c) spese per acquisto prima casa.

Tali anticipazioni sono ammesse a condizione che siano versati per otto anni contributi derivanti da anticipazione di quote del T.F.R.

Trattamento tributario

La disciplina fiscale, ora modificata, stabiliva per i datori di lavoro la deduzione dei contributi nella misura del 2% della retribuzione annua computabile ai fini dell'accantonamento del TFR con il massimo di 2,5 milioni. Le agevolazioni, tuttavia, richiedevano come condizione che venisse rispettato il rapporto di 1:1 tra ciascuna componente ed il TFR utilizzato per il finanziamento del fondo (tale condizione non opera per i fondi costituiti con esclusivo accordo tra dipendenti), fermo restando per i neoassunti l'obbligo dell'integrale utilizzo del TFR.

Per i lavoratori dipendenti valeva lo stesso limite del 2% con un massimale di 2,5 milioni.

I limiti contributivi, tuttavia, costituiscono un vincolo solo ai fini dei benefici fiscali in quanto le fonti istitutive possono fissare anche aliquote di versamento più elevate.

Per i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro la deduzione dei contributi era ammessa per il 6% dell'imponibile rilevante per la contribuzione con un massimo di 5 milioni. Nelle stesse proporzioni infine, era regolata la deduzione per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti.

Le prestazioni erogate in forma periodica erano tassabili per l'87,5% del loro importo mentre quelle in capitale erano tassabili ad aliquota media del TFR con attribuzione di una quota di franchigia di 600.000 lire.

La disciplina fiscale relativamente alla previdenza complementare è divenuta più favorevole con il collegato alla finanziaria 1999, legge n°133/99, che all'art 3 delega il Governo ad emanare nuove norme per riformare la disciplina fiscale dei fondi pensione, ad introdurre forme individuali di previdenza e a riformare il regime fiscale delle assicurazioni vita.

Il Consiglio dei Ministri con D.lgs. del 18 febbraio 2000 n.47 ha dato il via libera alla riforma della tassazione dei fondi pensione.

Dal 1/1/2001 il sistema fiscale della previdenza integrativa muterà radicalmente rispetto alla situazione attuale.

Cambierà la tassazione dei contributi, la tassazione dei fondi pensione e la tassazione delle prestazioni. Altro elemento importante è l'introduzione di forme pensionistiche individuali e l'apertura di queste forme di previdenza anche ai soggetti non aventi rapporti di lavoro.

La deducibilità degli importi versati alle forme pensionistiche complementari sale fino a 10 milioni con un limite pari al 12% del reddito complessivo, non più quindi con riferimento al solo reddito di lavoro. La deducibilità, inoltre, riguarda non solo i contributi versati per la propria previdenza, ma anche per quelli versati per i familiari a carico.

Per i lavoratori dipendenti la deducibilità scatta solo se alle forme pensionistiche complementari viene versata una quota almeno pari alla metà dell'intera contribuzione. Questo legame con il TFR peraltro non è necessario per la parte di reddito non derivante da lavoro e per i contributi versati per i familiari a carico.

L'aliquota sui rendimenti sarà dell'11% per i fondi pensione chiusi o aperti (invece del 12,5% applicato alle altre rendite finanziarie).

Le prestazioni in forma di capitale sono assoggettate ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti dal comma 1, art. 17 del DPR n.917/86, assumendo il numero di anni di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata al netto delle quote TFR. Gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla prestazione. Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo del totale maturato l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati a tassazione.

Le prestazioni erogate in forma di rendita periodica sono assoggettate ad imposta assumendo come reddito imponibile l'importo erogato al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche se determinabili.

Per quanto riguarda, invece, la tassazione dei trattamenti di fine servizio, gli accantonamenti di TFR non sono assoggettati a

tassazione IRPEF e sono deducibili dalle imprese. Sulla rivalutazione annuale del TFR è dovuta un'imposta sostitutiva pari all'11%.

Il TFR, inoltre, sarà tassato includendo quanto versato al fondo ed escludendo la parte riferita alle rivalutazioni già assoggettata ad imposta sostitutiva. Gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti.

Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, si beneficia di una detrazione dell'imposta pari a 120.000 lire per ogni anno preso in considerazione. Rimane immutata la tassazione dei trattamenti di fine servizio per i pubblici dipendenti.

I vecchi iscritti a vecchi fondi, che hanno aderito a un fondo di previdenza complementare prima del '93 (data di entrata in vigore della riforma) non hanno il vincolo di destinazione della quota di Tfr alla previdenza complementare. Per i vecchi iscritti, il tetto massimo di deducibilità di 10 milioni è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra quanto effettivamente versato al loro fondo nel 1999 e il limite massimo di 10 milioni.

Sono deducibili anche i versamenti per le forme assicurative istituite a fini esclusivamente previdenziali. Le polizze previdenziali devono avere la durata di almeno 15 anni e avranno la stessa tassazione dei fondi pensione. Per le polizze in essere resta in vigore l'attuale regime. Per le posizioni già in essere presso fondi o assicurazioni, continuerà a essere applicato l'attuale regime.

Forme pensionistiche individuali

La regolamentazione delle forme pensionistiche individuali rappresenta una novità assoluta. In sostanza, sono considerati piani pensionistici individuali quelle forme dotate di una certa stabilità, che si realizzano attraverso l'adesione ad un fondo aperto o la sottoscrizione di una particolare polizza. Entrambe le fattispecie sono tenute ad assicurare, per quanto riguarda le prestazioni, i medesimi requisiti previsti per quelle dei fondi pensione.

La grande innovazione rispetto alla disciplina precedente sta nel fatto che le forme pensionistiche individuali sono aperte a tutti a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di lavoro.

In particolare le forme pensionistiche individuali possono essere attuate o mediante adesione ai fondi pensione aperti o mediante contratti di assicurazione sulla vita. L'art. 9bis - comma 4 del D.lgs.124/93, modificato dall'art.2 del decreto fiscale, stabilisce che i regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma pensionistiche individuale.

Per quelle di anzianità, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, è richiesto il requisito della partecipazione alla forma, di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Può essere prevista la facoltà del contraente di proseguire volontariamente nella partecipazione al fondo non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia. Tali forme di previdenza, infatti, non sono necessariamente collegate ad una previdenza obbligatoria e giustificano, quindi, la previsione di un maggior periodo di contribuzione per consentire comunque l'erogazione di una prestazione significativa che potrebbe essere l'unica cui il contraente possa accedere.

Per le forme pensionistiche individuali attuate mediante con-

tratti di assicurazione sulla vita, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dalla Commissione di vigilanza d'intesa con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

IL RISPARMIO GESTITO DELLE FAMIGLIE

	V.A. (MLD LIRE)	VAL %
Fondi pensionistici ⁽¹⁾	104.812	13,7
Fondi comuni di investimento	197.54	25,7
Gestioni patrimoniali	260.584	34,0
Polizze di assicurazione	194.444	25,3
Sim	9.857	1,3
TOTALE RISPARMIO GESTITO	767.241	100,0
Quota del risparmio gestito sul totale delle attività finanziarie delle famiglie	----	22,6
Quota del risparmio investito in Fondi pensione sul totale delle attività finanziarie delle famiglie	----	3,2

(1) Comprende sia le risorse gestite dagli Enti previdenziali e dalle Casse professionali (74% del totale) che i Fondi creditizi (26%)

Fonte: dati Banca d'Italia - 1996

La cartolarizzazione

Con il Dlgs. n°299/99, si è disciplinato il sistema dell'investimento in titoli degli accantonamenti al TFR. La cartolarizzazione consiste nella possibilità di emettere titoli che assumeranno la forma di azioni per le imprese quotate in borsa e obbligazioni per quelle non quotate. I titoli, quindi, avranno sia un valore nominale che un valore determinato dal mercato. L'operazione, tuttavia, è subordinata alla contrattazione aziendale e al consenso del lavoratore. Le operazioni relative alla cartolarizzazione del TFR godono dello stesso trattamento fiscale previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR al fondo pensione.

Cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo

Per quanto concerne le vicende relative alla cessazione della partecipazione al fondo, l'art 10 prevede che il lavoratore che abbia perso i requisiti di partecipazione (a seguito di dimissioni, licenziamento od altro) possa valersi delle seguenti opzioni:

- a) trasferimento presso altro Fondo;
- b) trasferimento presso un Fondo aperto o una delle forme pensionistiche individuali;
- c) riscatto.

Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art.7 del D.lgs. 124/93. La previsione della facoltà di riscatto anche parziale e la non configurabilità dello specifico istituto dell'anticipazione è giustificata dal tipo di forma pensionistica che è individuale e non collettiva.

Le operazioni di trasferimento della posizione pensionistica complementare sono esenti da ogni onere fiscale, art. 13.

In generale la possibilità di uscire dal fondo è stabilita dopo un periodo di tre anni. Come si è detto, in fase di prima applicazione la permanenza minima è stabilita in cinque anni, limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso. Spetta alla Commissione di vigilanza il compito di emanare norme dirette a regolare le varie offerte proposte dai fondi al fine di eliminare distorsioni nell'offerta.

Fondi preesistenti

L'art.18 del D.lgs. 124/93 stabilisce che ai fondi costituiti prima dell'entrata in vigore della legge 412/92 non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di assunzione della personalità giuridica e le norme riguardanti la gestione delle risorse mediante convenzioni. Fissa poi una progressiva cadenza temporale per gli adempimenti obbligatori.

Entro il termine di due anni (art.18 comma 4) i fondi preesistenti debbono adeguarsi alle disposizioni di all'art.5 e 4 comma 2, 3 e 5. Si fa riferimento nel primo caso alle norme inerenti la partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, mentre nel secondo caso alla normativa concernente:

- l'autorizzazione del Ministero del Lavoro all'esercizio dell'attività dei fondi pensione in conformità ai criteri definiti;
- la costituzione di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo e non più semplice accantonamento nei bilanci dell'ente.

L'adeguamento all'art.4 è escluso per gli enti pubblici anche economici che esercitano controlli in materia di tutela del risparmio, valutaria od assicurativa, nonché agli enti, società o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia ed assicurativa.

Per gli stessi soggetti, non opera il termine di 4 anni art.18 comma 1, secondo periodo, per l'adeguamento delle proprie strutture gestionali amministrative e contabili, al criterio di separazione.

Il riferimento cronologico ai 10 anni (art.18 comma 2) è invece disposto per l'adeguamento ai criteri di investimento delle disponibilità del Fondo di cui all'art.6 commi 4 e 5. L'attuazione di tali disposizioni è, tuttavia, subordinato ad una specifica normativa emanata dal Ministero del Tesoro di concerto con la Commissione di vigilanza di cui all'art.16.

Il termine di 8 anni ancora, è richiamato per le forme pensionistiche caratterizzate da squilibri finanziari. A seguito della disciplina introdotta dal D.lgs. 124/93 nella sua formulazione origina-

ria, per i vecchi fondi si erano riscontrate difficoltà economiche e gestionali. Per ovviare a tali disfunzioni il D.lgs. 503/93 ha previsto, per le forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, la facoltà di iscrivere nuovi soggetti in deroga alle disposizioni degli artt. 7 e 8. Tale facoltà, tuttavia, è subordinata all'accertamento dello squilibrio finanziario ed alla presentazione di un piano che "con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo moratorio, l'equilibrio finanziario della gestione".


Per quanto concerne la disciplina applicabile ai destinatari dei fondi preesistenti la normativa distingue tra soggetti già iscritti e soggetti iscritti al fondo successivamente al decreto.

Per i dipendenti già iscritti l'art. 18 comma 7 stabilisce la inapplicabilità degli art. 7 e 8 rispettivamente concernenti le prestazioni con l'affermazione del criterio della capitalizzazione come principio cardine ed il finanziamento dei fondi pensione.

Diversa è la disciplina per gli iscritti successivamente al fondo. Per questi la normativa stabilisce la facoltà (non già l'obbligo) di essere iscritti ai fondi integrativi. Per i nuovi iscritti il comma 8 stabilisce l'applicabilità della normativa attuale e, per i pubblici dipendenti, l'impraticabilità della previsione di "prestazioni definite" volte ad assicurare quindi, una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. Dal complesso normativo si evince così che ai nuovi iscritti dovrà applicarsi il sistema della capitalizzazione ancorché il fondo abbia adottato il sistema della ripartizione.

Gestore amministrativo

Il fondo pensione intrattiene una serie di rapporti con vari soggetti; gestori, assicurazioni, banca depositaria, Commissione di vigilanza, iscritti etc. Assicurare fluidità ed efficacia a tutti i flussi comunicazionali ed informativi che intercorrono tra il fondo e gli altri soggetti è sicuramente uno degli obiettivi strategici per garantire una gestione efficiente ed innovativa in linea con le richieste del mercato. La creazione di una struttura amministrativa adeguata è, quindi, uno dei passaggi più delicati della vita del fondo pensione ed è strumento indispensabile per giungere alla definizione di un duraturo rapporto di fiducia con l'iscritto.



La funzione amministrativa, tuttavia, può essere organizzata in quattro diverse modalità:

a) gestione interna. Lo stesso fondo si dota di una struttura organizzativa interna atta a governare tutta, od in larga misura, l'amministrazione del fondo. La scelta di una soluzione interna se esclude problemi di autonomia del fondo crea però, rigidità e quin-

ti costi fissi, che incidono negativamente sui rendimenti;

b) attribuzione delle funzioni di gestore amministrativo alla Banca depositaria che assume quindi funzioni di controllo, deposito e amministrazione;

c) accorpamento in un unico soggetto della funzione di gestore amministrativo e finanziario. Questa soluzione così come la precedente, oltre a realizzare un aggravio di funzioni non tutte necessariamente sinergiche, può causare fenomeni di commistione di ruoli (ad esempio tra controllante e controllato) che possono essere causa di nocimento;

d) esternalizzazione della funzione di gestione. Tale soluzione è quella che di regola viene preferita e che consente sia la possibilità di individuare un professionista del settore, sia di assicurare massima flessibilità alla gestione. La scelta del gestore esterno, tuttavia, potrebbe limitare l'autonomia del fondo attivando una delega totale che svuota di fatto l'autonomia del fondo. In questo caso un corretto bilanciamento dei rapporti già nella fase iniziale del rapporto è essenziale.

La previdenza complementare nel pubblico impiego

L'art.2 del Decreto legislativo 124/93 indica espressamente fra i destinatari dei fondi pensione, i pubblici dipendenti. La norma, nel precedente quadro normativo, conteneva una contraddizione significativa che limitava di fatto la nascita e lo sviluppo di una previdenza complementare nel pubblico impiego. Il decollo dei fondi pensione, infatti, è strettamente legato al trattamento di fine rapporto che ne costituisce componente essenziale. L'istituto, tuttavia, era sconosciuto nell'area del pubblico impiego dove insistevano, invece, normative e fenomeni giuridici diversi, quali l'indennità di buonuscita e l'indennità premio di servizio. L'ostacolo di natura ordinamentale costituito dalle attuali forme di trattamento di fine servizio, rispetto al trattamento di fine rapporto è stato rimosso con la normativa introdotta dall'art.2 della legge di riforma, che estende al settore pubblico l'uniformità di calcolo e di trattamento della "liquidazione" che la legge 297/82 aveva introdotto nel settore privato.

La legge di riforma tuttavia, non esaurisce completamente le questioni poiché rimanda per alcuni essenziali adempimenti alla contrattazione collettiva nazionale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comma 5 dell'art.2 della legge 335/95, infatti, prevede che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1 del D.lgs. n.29/93, i

trattamenti di fine servizio sono regolati dall'art.2120 cod.civ. Diversamente, per i lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, spetterà alla contrattazione collettiva nazionale, relativamente ai singoli comparti, la definizione delle modalità, in forza delle quali si disporrà per l'applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto.

Il comma 6 altresì attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale di comparto il compito di stabilire le modalità di attuazione, con particolare riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva, anche ai fini della previdenza complementare.

Il comma 8 sempre nel quadro di riferimento del processo di omogeneizzazione, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni e per gli enti, che già provvedevano al pagamento dei trattamenti di fine servizio, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto

L'istituto giuridico del trattamento di fine rapporto fu introdotto dalla legge 29 maggio 1982 n.297, contenente il nuovo testo degli articoli 2120-2121 del Codice civile. In passato, alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, spettava (limitatamente agli appartenenti alle categorie impiegatizie) l'indennità di anzianità calcolata di regola sull'ultima retribuzione. In analogia all'indennità di anzianità competeva alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del rapporto. L'indennità, che trovava il suo fondamento storico nell'indennità di licenziamento, divenne progressivamente sempre più "pesante" e, attraverso il collegamento tra indennità di contingenza, ultima retribuzione ed inflazione, costituì un volano formidabile per l'aumento del costo del lavoro. Proprio con l'intento di ridurre l'incidenza del costo del lavoro, con la legge n.91 del 1977 si stabilì di sottrarre dall'ultima retribuzione l'indennità di contingenza. Successivamente, anche in forza dell'incombente di un referendum abrogativo, l'istituto fu completamente sostituito dal trattamento di fine rapporto di cui alla citata legge 297/82.

Il trattamento di fine rapporto, che sostituiva anche il premio di fine lavoro spetta, ai sensi dell'art.2120, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro e viene determinato non più sull'ultima retribuzione ma sulla retribuzione annuale divisa per il coefficiente fisso 13,5 e rivalutata di anno in anno al tasso dell'1,50 per cento più il 75 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT. Il TFR viene corrisposto al momento dell'estinzione del rapporto, in precedenza il lavoratore vanta solo una pretesa creditoria non esigibile, quasi a costituire una sorta di risparmio forzoso a fini previdenziali, tanto che si è sostenuto che il TFR rappresenti una forma peculiare di previdenza integrativa.

E' da precisare tuttavia che il lavoratore che abbia almeno 8 anni di servizio può richiedere una anticipazione, non superiore al 70 per cento del trattamento maturato, per spese sanitarie o per

acquisto della prima casa per sé o per i figli.

Da questo può dedursi la duplice natura dell'istituto che non solo ha "status" di retribuzione differita ma assolve anche ad una funzione previdenziale venendo corrisposta in un momento peculiare nel quale sussiste una situazione di particolare bisogno. Tutto questo, d'altra parte, è anche argomentabile dal fatto che l'indennità, in caso di morte del lavoratore, è attribuita a determinati superstiti non "iure successionis" bensì "iure proprio". La funzione previdenziale del TFR viene, tuttavia, particolarmente esaltata dalla eventuale destinazione al fondo pensione in quanto si verrà a realizzare un esborso reale a carico del datore di lavoro già in costanza di rapporto.

Appare chiaro, quindi, come il TFR si differenzi sostanzialmente dai trattamenti previdenziali di fine servizio, (indennità di buonuscita ed indennità premio di servizio e di anzianità) che sono finanziati non solo dal datore di lavoro ma anche dal lavoratore, calcolati in base all'ultima retribuzione annua contributiva per gli anni di pensione, (comprensiva dell'indennità integrativa speciale, legge 87/94) senza alcuna pretesa di anticipazione durante l'attività lavorativa e gestiti da enti previdenziali.

Accordo tra l'Aran e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti della P.A.

In data 2 giugno 1999 è stata sottoscritta dall'ARAN e dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali l'ipotesi d'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'accordo ed il successivo DPCM di recepimento previsto dall'art 2 commi 6 e 7 della legge n° 335/95, segna la "nascita" della previdenza complementare anche nel pubblico impiego e fissa alcuni punti particolarmente significativi collegati sia alla trasformazione del trattamento di fine servizio vigente, in trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'art. 2120 del cod.civ., che al finanziamento dei Fondi pensione.

Con l'entrata in vigore del decreto si realizzano anche per i dipendenti delle PP.AA. le condizioni per attivare le opportunità già in essere per i dipendenti del settore privato, assicurando quella "par condicio" indispensabile per la completa realizzazione del sistema pensionistico come delineato dalla legge 335/95.

Tali disposizioni, rimaste inapplicate per quasi quattro anni, hanno trovato la loro composizione, appunto, con l'ipotesi di accordo del 2/6/1999.

Anche interventi "promozionali" successivi alla legge 335/95, e in particolare quelli previsti dalla legge 449/97, art.59 comma 56 e art. 26 della legge 448/98, non potrebbero sviluppare compiutamente la loro efficacia se non si fosse previsto il passaggio al trattamento di fine rapporto e risolto l'aspetto finanziario.

Ipotesi di accordo e riflessi per l'Inpdap

L'ipotesi d'accordo si prefigge il conseguimento di due obiettivi; estendere ai dipendenti delle PP.AA. l'istituto del trattamento di fine rapporto così come disciplinato dall'art.2120 del cod.civ. ed assicurare al lavoratore che si associa al fondo il rendimento delle risorse che vi affluiscono e che vi affluiranno.

In particolare l'accordo si articola in due parti: trasformazione delle indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto e fondi pensione.

Trasformazione delle indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto

Per i dipendenti assunti successivamente all'entrata in vigore del DPCM si applica automaticamente la disciplina del trattamento di fine rapporto, così come regolato dall'art. 2120 del C.C. Per questo è prevista la possibilità di optare per la previdenza complementare associandosi al fondo pensione al momento dell'assunzione od in qualsiasi momento della loro vita lavorativa.

Ai dipendenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore del DPCM è attribuita la facoltà di scegliere se mantenere le precedenti indennità di fine servizio o se passare al trattamento di fine rapporto per aderire, quindi, alla previdenza complementare. Il passaggio al TFR, infatti, è subordinato tecnicamente alla iscrizione al fondo pensione, in mancanza rimarranno ferme le precedenti indennità. Al momento dell'adesione al fondo, quindi, andrà effettuato il calcolo, secondo la previgente disciplina, della prestazione maturata sino a quella data. L'importo così ottenuto andrà poi rivalutato ai sensi dell'art. 2120 cc e sommato alla quota di accan-

tonamento di TFR decorrente dalla data di opzione.

La mera applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto, tuttavia, avrebbe comportato, per i dipendenti già in servizio, un significativo nocumento fiscale relativamente al periodo di applicazione del trattamento di fine servizio. Per il TFS è attualmente previsto, infatti, un abbattimento dell'imponibile lordo per la parte di contribuzione che grava sul lavoratore (2,5%).

Tale abbattimento non potrebbe operare per il TFR visto che non esiste contribuzione che incide sul lavoratore. Per tale ragione, quindi, si è previsto che il TFR per i pubblici dipendenti si componga di due parti.

Una prima parte che si sostanzia nella somma accantonata e rivalutata ogni anno dal momento dell'opzione, alla quale afferisce la normativa fiscale del TFR, l'altra, invece, relativa al maturato calcolato in base alla previgente disciplina effettuata al momento dell'opzione, alla quale si applicheranno gli abbattimenti di imponibile.

Il passaggio al TFR comporta, quindi, l'eliminazione del contributo del 2,5% pagato dal dipendente, ciò tuttavia avrebbe dovuto determinare un conseguente incremento della retribuzione netta. Per evitare il problema dell'incremento dei costi è stato seguito un percorso particolare. Innanzitutto è prevista una base più alta di computo per il TFR che comprenderà l'intero stipendio tabellare, l'intera indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la tredicesima mensilità e tutti gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dei trattamenti di fine servizio. Ancora, come si è detto, è stabilito il mantenimento dell'abbattimento fiscale sulle quote di TFS maturate al momento dell'opzione per il TFR e come forma di finanziamento aggiuntivo, attraverso appositi conti individuali formati da corrispondenti accantonamenti figurativi, è prevista l'attribuzione di una quota pari all'1,5% dell'aliquota contributiva relativa all'attuale trattamento di fine servizio. Infine l'accordo prevede la sterilizzazione del contributo che non potrà, tuttavia, avere effetti rispetto alla retribuzione pensionistica ed agli altri istituti contrattuali. Resta ferma quindi la retribuzione netta mentre viene ridotta quella lorda, nei limiti del contributo soppresso.

Per quanto concerne le quote di accantonamento annuale saran-

no determinate applicando l'aliquota del 6,91%. I datori di lavoro pubblici continueranno a versare all'INPDAP le attuali aliquote contributive applicate alla base di computo delle indennità di fine servizio.

Fondi pensione

Anche nel pubblico impiego, e non poteva essere altrimenti, l'adesione al fondo pensione è volontaria, tuttavia esistono delle differenze sostanziali tra lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del DPCM e dipendenti assunti successivamente a tale data.

Per questi ultimi il passaggio al TFR è automatico e, quindi, non vi è esercizio di alcuna opzione e l'adesione volontaria al fondo può essere esercitata in qualsiasi momento. Nel caso di adesione, l'intera quota di TFR dovrà essere versata al fondo pensione.

Diversa la disciplina per coloro che erano già in servizio alla data del DPCM. Innanzitutto il passaggio dal TFS al TFR è subordinato all'adesione al fondo pensione che, d'altra parte, dovrà essere esercitata entro il 31/12/2001 salvo successivi accordi. La quota di TFR da destinare ai fondi, inoltre, dovrà essere pari al 2% della retribuzione utile ai fini del TFR.

L'istituzione di forme di previdenza complementare, tuttavia, incontra un vincolo di finanza pubblica per quanto attiene alla possibilità di alimentare con risorse reali i fondi pensione. La legge 448/99 ha stabilito in 200 miliardi annui, per il primo triennio 1999/2001 la somma da versare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare. Tale somma sarà ripartita tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del personale di ciascun comparto ed il riparto sarà effettuato in misura proporzionale agli aderenti di ciascun fondo.

Le quote di TFR non coperte dal finanziamento saranno trattate mediante accantonamenti figurativi che confluiranno in un conto individuale gestito dall'INPDAP.

Al fine di incentivare l'adesione alla previdenza complementare, inoltre, a favore del personale che aderisce al fondo e che

attualmente subisce la trattenuta del 2,5% come forma di finanziamento aggiuntivo, sarà riservata, attraverso appositi conti individuali formati da corrispondenti accantonamenti figurativi, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento degli attuali trattamenti di fine servizio.

Al lavoratore, quindi, faranno capo due conti, uno di risorse reali, l'altro figurativo, gestito dall'INPDAP, comprendente sia i versamenti di TFR eccedenti i 200 miliardi sia, per i lavoratori già in servizio, il versamento dell'1,5%. Duplice sarà, quindi, il sistema dei rendimenti. Nel primo caso le risorse godranno dei rendimenti effettivi derivanti dall'impiego sui mercati finanziari, nel secondo caso, invece, le risorse saranno rivalutate sulla base della media dei rendimenti netti di un paniere di cinque fondi individuati con Decreto del Ministero del Tesoro.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP convoglierà al fondo pensione le somme maturate.

In particolare all'INPDAP spetterà:

Nei confronti dei dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM*.

1. SE NON ADERISCONO AL FONDO PENSIONE:

- a) la liquidazione dell'indennità di buonuscita;
- b) la liquidazione dell'indennità premio di servizio;
- c) la liquidazione dell'indennità d'anzianità.

2. SE ADERISCONO AL FONDO PENSIONE;

a) la liquidazione dell'indennità di fine servizio maturata sino alla data dell'opzione, calcolata secondo la precedente disciplina, nonché delle quote di TFR che non confluiscono nel fondo, il tutto rivalutato secondo le regole dell'art 2120 c.c.;

b) il conferimento al fondo, al momento della cessazione dal servizio, della quota neutra dell'1,5% della base contributiva di riferimento degli attuali trattamenti di fine servizio e l'eventuale quota virtuale di TFR, rivalutata al tasso di rendimento corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi individuati con decreto del Ministero del Tesoro.

Nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM*.


1. SE NON ADERISCONO AL FONDO:

a) la liquidazione del TFR ex art. 2120.

2. SE ADERISCONO AL FONDO:

a) il conferimento al fondo, al momento della cessazione dal servizio, dell'eventuale quota virtuale di TFR, rivalutata al tasso di rendimento corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi individuati con decreto del Ministero del Tesoro.

* Muta quindi la data di riferimento indicata dal D.Lgs 124/93 e successive modificazioni



* Per i dipendenti che optano per il TFR viene abolita la ritenuta del 2,50%

Perchè aderire ad un fondo pensione

La scelta circa l'adesione ad un fondo pensione è certamente frutto di un giudizio complesso che deve necessariamente tener conto anche del ventaglio di opportunità offerte dalla nuova disciplina in materia di previdenza complementare. Tuttavia per indicare con relativa compiutezza le possibilità offerte dall'adesione alla previdenza complementare è necessario distinguere tra dipendenti assunti prima del DPCM e dipendenti assunti successivamente al DPCM e, tra questi ultimi, tra lavoratori con ridotta anzianità di servizio e lavoratori con maggiore anzianità di servizio.

Lavoratori assunti dopo il DPCM

La scelta di aderire alla previdenza complementare è diretta conseguenza della riduzione del livello di copertura pensionistica obbligatoria derivante dall'introduzione del sistema contributivo. In questi casi, infatti, il livello di copertura pensionistica obbligatoria sarà pari a circa il 60%, o anche meno, dell'ultima retribuzione. Appare evidente che una copertura previdenziale complementare è quantomeno opportuna.

Vi è poi una convenienza che deriva sia dal contributo versato dal datore di lavoro per chi, e solo per chi, aderisce al fondo pensione e sia dal beneficio fiscale derivante dalla deducibilità del contributo direttamente in busta paga. In altre parole il dipendente percepirà di più di quanto effettivamente versato.

Lavoratori in servizio

Per i lavoratori in servizio con pochi anni di anzianità vale quanto indicato sopra con in più il beneficio derivante dall'attribuzione della contribuzione aggiuntiva dell'1,5%. Quindi con copertura pensionistica pari o leggermente superiore ai neoassunti l'adesione al fondo risulta ancora più conveniente.

Per i lavoratori con maggiore anzianità di servizio per i quali si

applica il sistema retributivo, il discorso è più complesso.

La copertura pensionistica obbligatoria è sicuramente più alta e quindi costituisce un freno all'adesione al fondo pensione. D'altra parte proprio la significativa copertura pensionistica è stata considerata una delle cause rilevanti per il mancato decollo della previdenza complementare.

Tuttavia, anche in questo caso, il passaggio al TFR (necessario per aderire al fondo), dato l'attuale sistema fiscale sul TFR, presenta una convenienza in termini di prestazione lorda e netta. Per coloro che hanno carriere particolarmente dinamiche, tuttavia, il sistema di calcolo dei trattamenti di fine servizio è più conveniente rispetto al TFR. Va sottolineato però che l'eventuale perdita è ammortizzata ed ampiamente assorbita dal contributo dell'1,5% attribuito al fondo pensione. Per gli altri il contributo, invece, è completamente aggiuntivo.

Vi é infine per tutti, oltre al contributo versato dal datore di lavoro, un vantaggio, per così dire, potenziale derivante dai rendimenti del fondo pensione. Rendimenti legati agli investimenti effettuati, dal peso dei fondi nel mercato, dai costi di gestione del fondo e degli anni di permanenza nel fondo. Anche in questo caso il vantaggio potrebbe essere significativo.

Interventi per favorire lo sviluppo della previdenza complementare

Il 16 febbraio 2000 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge delega sul riordino del TFR. Le novità più importanti del disegno di legge riguardano lo smobilizzo del trattamento di fine rapporto e la libertà di scelta del lavoratore circa la destinazione dello stesso, in particolare:

1. **Lavoratore privato.** Il dipendente potrà scegliere tra tre diverse possibilità: A) aderire al fondo di categoria; B) scegliere altra forma di investimento; C) decidere di incassare al momento della pensione l'intera liquidazione. In questo caso, tuttavia le somme non saranno più gestite dalle imprese ma affluiranno in un nuovo sistema di allocazione degli accantonamenti da definire successivamente.

2. **Dipendente pubblico.** Anche per il lavoratore pubblico viene prevista la stessa libertà di scelta, se deciderà di aderire al fondo pensione la quota di TFR da versare sarà pari al 6,91%. Sarà utilizzato un sistema misto in parte reale e in parte virtuale. Le risorse effettive versate al fondo saranno incrementate di 500 miliardi l'anno, somma che si aggiungerà ai 200 miliardi già stanziati nei precedenti provvedimenti. Se, invece, deciderà di non aderire alla previdenza complementare conserverà il precedente sistema. Resta fermo il problema relativamente a coloro per i quali, pur sussistendo la disciplina del TFR (nuovi assunti), decidano di non aderire alla previdenza complementare.

In questo caso, infatti, sarà necessario chiarire se il TFR verrà gestito dall'Inpdap (come sembra normale) o affluirà nel nuovo sistema di allocazione degli accantonamenti.

Certo è che il disegno di legge presenta molti aspetti controversi ed alcune scelte che non hanno mancato già di sollevare critiche decise. Il percorso parlamentare sarà difficile!

Legislazione

Decreto Legislativo 21 aprile 1993 - n. 124

CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA D. LGS. N. 585 DEL 30 DICEMBRE 1993, DALLA LEGGE 335 DELL'8 AGOSTO 1995, DALLA LEGGE N. 449 DEL 1997, DALLA LEGGE N. 144/1999

1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2 - Destinatari

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti delle cooperative interessate.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui 1, lettera a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita ;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari

sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro

sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute).

2. Per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1. comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al Titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordo tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4, di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

4 - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio

1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato e autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al ministro del Lavoro e della previdenza sociale e al ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in 90 giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in 60 giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; la Commissione può determinare con proprio regolamento, le modalità di presen-

tazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione

Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto legislativo:

a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso, sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti.

d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.

4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2, l'autorizzazione non può essere concessa:

a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;

b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quella della società o dell'ente;

c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.

6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16.

7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.

5 - Partecipazione negli organi di amministrazione e controllo

1. La composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rap-

presentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.

3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

6 - Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto, anche tenuto conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n.1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20% del proprio patrimonio e al 25% del capitale del fondo chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separante contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.

2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati alla erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a 15 anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità

gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati in caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti in procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositati.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui alla presente articolo.

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

6 bis - Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 4-quinquies.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.

6 ter - Convenzioni

1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme

delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte

7 - Prestazioni

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.

3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).

4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2 comma 2.

6. Le fonti costitutive possono prevedere:

a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;

b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

8 - Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3) del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la natura dei contributi.

2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in misura percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo di imposta precedente; nel caso di soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi devono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.

5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separazione contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

9 - Fondi pensione aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.

2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b): ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione dei fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva .

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario. L'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla Commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti.

10 - Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:

- a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
- c) il riscatto della posizione individuale.

2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale limite non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi .

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata

ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione.

11- Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.

2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

12 - Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le

finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto legislativo per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1-bis All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino all'entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare".

13 - Trattamento tributario di contributi e prestazioni

1. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato .

3. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) I contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o di regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori".

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".

4. All'art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore a 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".

5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3, e 4.

6. Ai sensi e per gli effetti del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'art. 44, comma 2, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

7. All'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".

8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 % dell'ammontare corrisposto".

9. Le prestazioni in forma di capitale, per al parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo art. 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'art. 16 e il comma 2 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni .

11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.

12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'art. 6 comma 1, lettera b) non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 l'ammontare delle contribuzioni ad essi affluite, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR.. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

14 - Regime tributario dei fondi pensione

1. I fondi pensione di cui all'art. 1 sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi da capitale e sui redditi diversi percepiti dalle impre-

se assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta).

15 - Responsabilità degli organi del fondo

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.

2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'art. 5 commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;

b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;

c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4 e 5;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta violazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

16 - Vigilanza sui fondi pensione

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di

perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti. La commissione (COVIP) delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuarsi, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere

direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo.

La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.

5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all'articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione.

17 - Compiti della commissione di vigilanza

1. I fondi pensione autorizzati a sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;

b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati ;

c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;

d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;

e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera e) del presente comma;

g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili; prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e il pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando la posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.

4. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità contestate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

18 - Norme finali

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2, e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate. .

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.

3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

- a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
- b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa;

Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17 ; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri det-

tati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.

5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.

6 bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'art 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al ministro del Lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.

7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'art. 13.

8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3, 5 e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli artt. 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato :

8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis devono presentare apposita istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui al comma 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma .

8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate

dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento .

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostruire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, o qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

18-bis - Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e controllo di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'art. 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile.

4. I componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'art. 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono appli-

cate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e Successive modificazioni.

19 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo del D.Lgs 124/93 e successive modificazioni dovrà essere coordinato con il D.lgs. 47/2000 riportato a pag.116

Legge 18 agosto 1995 - n.335

Art. 2, commi

5. Per i lavoratori assunti dal 1^o gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche, ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

Legge 27 dicembre 1997 - n.449

Art. 59, comma

56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Legge 23 dicembre 1998 - n.448

Art. 26, commi

18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati.

19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al

nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.

Legge n.144/1999

Art. 64

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEGLI ENTI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.

8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Legge 13 maggio 1999 - n.133

Articolo 3

FONDI PENSIONE

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali, vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del Codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dal-

l'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazione periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore a un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione dell'intera prestazione.

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;

b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c);

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, a imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro e altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni di imposta;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successiva-

mente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'Irpef e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato Testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato Testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto Testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1997 - n.211

REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI REQUISITI FORMALI COSTITUTIVI, SUGLI ELEMENTI ESSENZIALI STATUTARI, SUI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI E SULLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI FONDI PENSIONE GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;

Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;

Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo;

Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;

Considerato, altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che, pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;

Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I
FONDI PENSIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.

Art. 2 - Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive

1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.

2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.

Art. 3 - Elementi dello statuto dei fondi

1. Costituiscono elementi essenziali dello statuto:

- a) denominazione, che deve contenere l'indicazione "fondo pensione";
- b) sede;
- c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;
- d) scopo esclusivo, in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- e) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
- f) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- g) destinatari, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- h) ordinamento e norme sull'amministrazione, con particolare riferimento a: criteri di formazione e prerogative dell'assemblea nei fondi pensione a struttura associativa e maggioranze richieste per le loro deliberazioni; composizione degli organi di amministrazione e durata della carica di amministratore, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e specificazione delle loro attribuzioni, tra cui necessariamente le prerogative connesse all'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993, alla definizione dei prospetti della composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli iscritti;

composizione dell'organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all'articolo 2403 del codice civile in quanto applicabile e comunque con la previsione dell'obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito commissione di vigilanza) le irregolarità riscontrate;

previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e previsione del numero di consiglieri aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dell'organo amministrativo convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993;

i) modalità di adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive;

l) criteri generali dell'articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

m) tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità di erogazione in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

n) previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento all'istituto della banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;

o) criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

p) criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1993 e, in particolare, dall'articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-quinquies e 5, dello stesso;

q) previsione della predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo stesso, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;

r) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo n. 124 del 1993;

s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo; del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legis-

lativo n. 124 del 1993;

t) definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione e di invio delle stesse alla commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;

u) obbligo dell'organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo statuto, l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993;

v) obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;

z) cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, n. 124 del 1993.

2. Lo statuto del fondo pensione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve altresì prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare riguardo ai seguenti aspetti:

regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);

tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;

ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento di fine rapporto;

criteri generali di impiego delle risorse;

risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.

3. Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede è definito dalla commissione di vigilanza, che approva altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.

Art. 4 - Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Per la nomina o l'elezione a componente degli organi di amministrazione e di controllo e inoltre a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti:

a) i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;

b) l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, dall'articolo 2399 del codice civile.

2. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed inoltre il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:

a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in società di intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero funzioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.1;

b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;

c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;

d) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta per cento dei componenti l'organo collegiale ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono avere i requisiti di cui alle lettere a) o b). Qualora il fondo affidi, ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla gestione dei soggetti gestori e non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 2 devono sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e, comunque, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione.

4. I componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

5. Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che precedono, comporta la decadenza dall'incarico.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, può provvedere, successivamente all'attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui ai precedenti commi.

Art. 5 - Presentazione dell'istanza di autorizzazione

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

Art. 6 - Contenuto dell'istanza

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento

adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

Art. 7 - Documentazione a corredo dell'istanza

1. All'istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la medesima istanza:

copia della fonte istitutiva del fondo pensione;

copia dell'atto di costituzione del fondo pensione, se distinto dallo statuto;

copia dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

dichiarazione attestante il numero degli appartenenti all'area dei destinatari a cui il fondo pensione fa riferimento e anche, indicativamente, l'ammontare complessivo dei redditi da lavoro ad esso facente capo.

2. Va, inoltre, inviata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale del fondo pensione e dal presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per i soggetti menzionati nel precedente articolo 4. La verifica dei requisiti va effettuata dall'organo amministrativo nei confronti di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del cui puntuale esame deve essere fatta menzione nel verbale:

a) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che l'interessato non ha riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:

l'insussistenza delle cause di cui all'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, all'articolo 2399 del codice civile;

il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto;

che nei tre anni precedenti l'interessato non abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in fondi pensione o altri enti o società successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;

d) certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale;

e) per i componenti dell'organo di controllo di cui al precedente articolo 4, comma 4, certificato di iscrizione a ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere di data anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione della istanza di autorizzazione e vanno conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza può richiedere, ove lo ritenga necessario, ulteriori informazioni ed integrazioni della documentazione.

4. Comma non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di rinnovo delle cariche.

Art. 8 - Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica

1. I fondi pensione che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica sono tenuti a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza, contestualmente a quella di cui al precedente articolo 5.

Art. 9 - Procedure per la concessione dell'autorizzazione

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

Art. 10 - Iscrizione all'albo

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

TITOLO II

FORME PENSIONISTICHE PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992 - N.421

Art. 11 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria e in materia assicurativa.

Art. 12 - Comunicazione alla commissione di vigilanza

1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione dell'obbligo loro imposto dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione di vigilanza un'apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante:

- b) a denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionistica;
- c) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
- d) l'elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l'indicazione delle generalità complete.

2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:

la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come richiesto dal successivo articolo 14, sulla base della documentazione prevista all'articolo 7, commi 2 e 3;

una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonché, a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2;

le modifiche apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione da fondo interno di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, in quanto compatibili.

3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comunicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993.

4. La commissione di vigilanza richiede l'invio della seguente documentazione, ad integrazione di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari tipologie di fondi pensione:

- a) fonti istitutive;
- b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;

c) convenzioni di gestione delle risorse.

Art. 13 - Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo

1. Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché, dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 14, comma 2, la commissione di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica dell'appartenenza al campo di applicazione dello stesso. L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3; lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

2. La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresì alle medesime autorità l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.

Art. 14 - Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti i requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 4, nonché, l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

2. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive tramite la richiesta alla prefettura competente della certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo che non possiedano i requisiti di onorabilità decadono immediatamente e devono essere sostituiti nel più breve tempo possibile.

3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti i requisiti di professionalità di cui al precedente articolo 4, nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione l'articolo 4, comma 3, secondo periodo. I requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) o b), si considerano presenti ove il soggetto interessato, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, abbia già fatto parte dell'organo collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio della permanenza in carica sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio da almeno un anno. Ove i componenti dell'organo amministrativo non abbiano i requisiti di professionalità, gli organi devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la prima assemblea. Analoga procedura si applica per i componenti l'organo di controllo che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

TITOLO III
FONDI PENSIONE APERTI

Art. 15 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 16 - Presentazione dell'istanza di autorizzazione

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

Art. 17 - Contenuto dell'istanza

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

Art. 18 - Documentazione da produrre a corredo dell'istanza

1. Comma non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

2. All'istanza di autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione aperto, che stabilisce:

- a) denominazione del fondo, che deve contenere l'indicazione "fondo pensione aperto";
- b) sede;
- c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;
- d) scopo esclusivo in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993, tipologia delle prestazioni previste e condizioni dell'accesso ad esse in conformità dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo;
- e) destinatari, con riferimento all'area dei beneficiari della previdenza complementare per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- f) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
- g) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993;
- h) convenzioni assicurative nei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

- i) modalità di adesione;
 - l) sistema di finanziamento e forme di manifestazione della volontà di contribuire;
 - m) criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - n) criteri generali dell'impiego delle risorse;
 - o) banca depositarla di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e condizioni per la sua sostituzione;
 - p) misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l'amministrazione e gestione del fondo pensione;
 - q) norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri di informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati dalla commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - r) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993;
 - s) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche mediante rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 19 - Procedure per la concessione dell'autorizzazione

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

Art. 20 - Requisiti formali di istituzione

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

Art. 21 - Iscrizione all'albo

Articolo non più applicabile in base alle modifiche apportate al D.lvo 124 dalla legge n. 449 del 1997 e in base all'art. 13, comma 2, del Regolamento

adottato dalla Commissione di Vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Fondi pensione (Deliberazione 27 gennaio 1998)

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Ministeriale 21 novembre 1996 - n.703

REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI CRITERI E SUI LIMITI DI INVESTIMENTO DELLE RISORSE DEI FONDI DI PENSIONE E SULLE REGOLE IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto legislativo") con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;

Visti in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di "Regime delle prestazioni e modelli gestionali", l'articolo 6-bis concernente la "Banca depositaria" e l'articolo 9 concernente i "Fondi pensione aperti";

Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo (di seguito "Commissione di vigilanza");

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione previsti all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta, senza rafforzare "il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi", potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124 del 1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori (2);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 19 novembre 1996;

Adotta il seguente regolamento:

1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "titoli di debito":

1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;

2) le obbligazioni anche convertibili in azioni;

- 3) i certificati di deposito;
- 4) i certificati di investimento;
- 5) le cambiali finanziarie;
- 6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale;
 - b) "titoli di capitale":
 - 1) le azioni;
 - 2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;
 - 3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;
 - c) "contratti derivati":
 - 1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;
 - 2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici;
 - 3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;
 - d) "OICVM": gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE;
 - e) "fondi chiusi": i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;
 - f) "liquidità": titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve.

2. Criteri di gestione

1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:
 - a) diversificazione degli investimenti;
 - b) efficiente gestione del portafoglio;
 - c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;
 - d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;
 - e) massimizzazione dei rendimenti netti.
2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quarter, del decreto legislativo.
3. L'operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione agli iscritti.
4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

3. Investimenti e operazioni consentiti

1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto-legislativo, le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in:

- a) titoli di debito;
- b) titoli di capitale;
- c) parti di OICVM;
- d) quote di fondi chiusi.

2. Essi possono inoltre:

a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli;

- b) detenere liquidità;
- c) effettuare operazioni in contratti derivati.

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare vendite allo scoperto.

4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predefinito. Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento (3).

4. Limiti agli investimenti

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilità possono detenere:

a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;

b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;

c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;

d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei

Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.

2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE.

3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.

4. La Commissione di vigilanza fissa limiti più stringenti all'operatività del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.

5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere. Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.

5. Limiti ai contratti derivati (3)

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una della seguenti tipologie:

a) generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;

b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;

c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi;

d) assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attività coperta e quella del contratto di copertura.

6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale

1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall'ar-

articolo 6, comma 1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo.

2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.

3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle risorse affidate.

7. Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo

1. I gestori di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria (4).

2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, della banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che:

a) controllano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati;

b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca depositaria ovvero i gestori.

3. Nel presente regolamento, per l'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (5).

4. I titoli di Stati dell'Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.

5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza.

8. Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse

1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti di interesse che derivano dalle sottoindicate situazioni:

- a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria;
- b) controllo del gestore da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- c) gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi;
- d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo.

2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al comma 1 (4).

3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo, informa la Commissione di vigilanza dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse previste dal presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possono determinare:

- a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo;
- b) gestione delle risorse del fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.

4. La situazione di conflitto di interesse di cui al comma 1, punto d), del presente articolo si estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.

5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo.

6. La commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d'interesse, può richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione.

7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento e sui risultati della gestione.

8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di ammi-

nistrazione, direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44.

(2) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1997, n.54.

(3) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1997, n.54.

(4) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1997, n.54.

(5) Riportato alla voce ISTITUTI DI CREDITO.

Decreto Legislativo 27 agosto 1999 - n.299

"TRASFORMAZIONE IN TITOLI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A NORMA DELL'ARTICOLO 71, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) "TFR": il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) "Fondo pensione": le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;

c) "Gestori": i soggetti indicati nelle lettere a) , b) e c) dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) "Fonti istitutive": le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) "Testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;

f) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;

g) "Società del gruppo": le società controllate o controllanti dell'impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debi-

trice del TFR;

h) "Fondo comune di investimento": il fondo comune di investimento individuato dall'articolo 37 del testo unico della Finanza;

i) "Qualificati operatori finanziari": le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come società di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento;

l) "Emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza;

m) "Strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico della Finanza;

n) "Attribuzione del TFR": le operazioni contemplate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione;

o) "decreto n. 124 del 1993": il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 2. Attribuzione del TFR a Fondi pensione

1. A decorrere dall'anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, nell'ambito di contratti e accordi collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124 del 1993, stabiliscono l'attribuzione ai Fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR, possono prevedere in alternativa al versamento del relativo importo l'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi.

2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai Fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano la modalità ed il termine di manifestazione del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo.

3. L'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 può riguardare, in alternativa all'importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del TFR già accantonato negli esercizi precedenti, purché compresi tra quelli indicati al comma 1.

4. La attribuzione del TFR non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al TFR già impegnate, in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare.

Art. 3. Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotato

1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale, riser-

vati ai Fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell'emittente quotato o di societa' del gruppo dell'emittente quotato con l'applicazione dell'articolo 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza. Il conferimento del TFR si considera conferimento in denaro ai fini dell'articolo 2343 del codice civile.

2. I Fondi pensione chiusi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto n. 124 del 1993, con delibera dell'organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l'aumento di capitale ivi indicato mediante conferimento del TFR di cui all'articolo 2, comma 1. I Fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto n. 124 del 1993 possono sottoscrivere l'aumento di capitale medesimo previa delibera dell'organo di amministrazione del soggetto istitutore.

3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresì, all'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant, purché gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalità deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalità di perfezionamento dell'operazione.

4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai Fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le limitazioni previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 4. Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotando

1. Le società od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui all'articolo 67, commi 1 e 2 del testo unico della Finanza, possono deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai Fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le modalità previste all'articolo 3, commi 2 e 4.

2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.

3. Il regolamento del prestito deve prevedere:

a) l'impegno dell'emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi pensione;

b) la facolta' di convertire le obbligazioni contestualmente all'ammissione a quotazione dell'emittente;

c) nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla lettera a), prorogabile una sola volta, con l'assenso dei gestori di cui all'articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto mesi:

1) la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie;

2) il rimborso ai Fondi pensione delle medesime obbligazioni entro l'anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno;

3) nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori, l'elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto.

4. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalita' previste dall'articolo 6 del presente decreto.

Art. 5. Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da qualificato operatore finanziario

1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle societa' od enti residenti, che si impegnano, con delibera dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini dell'esercizio delle facolta' previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di societa' di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell'emittente o di societa' del gruppo con le modalita' previste all'articolo 4, comma 1.

4. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario o l'emissione di altri titoli cum warrant con le modalita' e limiti previsti all'articolo 3, commi 2 e 4.

5. Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello relativo all'emissione di titoli cum warrant deve prevedere:

a) l'impegno a far assumere a uno o piu' qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione e comunque non inferiore a quella

contemplata nel comma 1;

b) l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a) prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai Fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione puo' farsi luogo, altresì, mediante permuta dei titoli di cui al comma 3, assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede;

c) l'impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con le modalita' indicate alla lettera b);

d) nell'ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a), l'impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell'evento con una maggiorazione preconcordata dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.

6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalita' indicate dall'articolo 6 del presente decreto.

Art. 6. Versamento in contanti del TFR a Fondi pensione

1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscano presso i medesimi la relativa liquidita' e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente all'ammontare finanziato, fermi restando i privilegi di cui al libro VI, titolo III, capo II del codice civile.

2. Il finanziamento previsto al comma 1 e' acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l'impresa finanziata ed e' estinto, per il relativo importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR e' stato liquidato ai sensi del comma 1.

Art. 7. Opzioni su strumenti finanziari

1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l'attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di opzione.

2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8. Disposizioni tributarie

1. Il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente decreto,

2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del TFR a Fondi pensione, si applica l'imposta di registro in misura fissa.

3. Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

4. Per le imprese che, unitamente alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di 50 unità, la misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR. La misura dell'elevazione è stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 9. Disposizioni finali e transitorie

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di attuazione del presente decreto.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto Legislativo di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare 18 febbraio 2000 - n.47

Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2000

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISCIPLINA DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE

Articolo 1 - Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza complementare e individuale

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10:

1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.";

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.";

b) nell'articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";

c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;

e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono dedu-

cibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato."

2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Articolo 2 - Disciplina delle forme pensionistiche individuali

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 9-bis

Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti.

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.

3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel

concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 9-ter

Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1, devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla Commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione."

Articolo 3 - Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) nell'articolo 10:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione";

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "o a una delle

forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;"

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.";

4) nel comma 2, dopo le parole "ai fondi pensione di cui all'articolo 9", sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";

5) nel comma 3, dopo le parole "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: "o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";

6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";

7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

"3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";

c) nell'articolo 13:

1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;

2) il comma 13 è sostituito con il seguente:

"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.";

Articolo 4 - Decorrenza e norme transitorie

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.

3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, comma

1, lettera e bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE

Articolo 5 - Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita.

1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse."

2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e), è soppressa;

b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti: "nonchè per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";

c) nell'articolo 3, comma 3, le parole "all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1, lettera d)".

3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.

5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accre-

ditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo.

7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

Articolo 6 - Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Articolo 14-bis

Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter

1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza."

2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.

Articolo 7 - Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, è inserito il seguente:

"Articolo 14-ter

Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili.

1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio, riferibile agli immobili determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7."

2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.

3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è abrogato.

Articolo 8 - Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, è inserito il seguente:

"Articolo 14-quater

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e alle forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito."

2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.

Articolo 9 - Decorrenza

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Articolo 10 - Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:

"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e a titolo di anticipazioni;"

b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Articolo 17-bis

1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma

1, primo periodo, per il loro intero importo.";

c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater) è inserita la seguente: "g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;"

d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: "4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta.";

e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: "h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;"

f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti: "d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41, se determinabili;

d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili;"

2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;"

3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'Amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi.

Articolo 11 - Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per

dodici. L'ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".

3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.

5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.

Articolo 12 - Decorrenza e disciplina transitoria

1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.

CAPO IV

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 13 - Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10:

1) al comma 1, lettera e), dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.";

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";

b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i

contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;"

c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica.";

d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;"

e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;

b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole "e di rendita vitalizia" sono soppresse;

c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;

d) nella tariffa, allegato C è aggiunto l'articolo 11, così rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni".

4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.

Articolo 14 - Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo

41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis è inserito il seguente:

"Articolo 26-ter

1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi."

2. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

Articolo 15 - Regime tributario dei fondi pensione ai fini IVA

1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".

Articolo 16 - Decorrenza

1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

Articolo 17 - Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";

b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: "c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";

c) nell'articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";

d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".

Articolo 18 - Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2000

D.P.C.M. sul TFR e sulla previdenza complementare per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Su proposta del
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- vista la legge 29 maggio 1982, n. 297 recante "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica:

- visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3 comma 1, lettera v). della legge 25 ottobre 1992, n. 421:

- visto l'art. 2, commi 5,6,7,8,9 della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare":

- visto l'art. 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica":

- visto l'art. 26, commi 18 e 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

Decreta

Art. 1 - Trattamento di fine rapporto

1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56 della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il compito dell'indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dell'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibili previsti dalla previgente normativa in materia di indennità di fine servizio.

2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dell'art. 59, comma 56 della

legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di TFR non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dell'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 3 del d.lgs 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 26, comma 18 della legge 23 dicembre 1998, n.n. 448 si applica la disciplina prevista dai commi 3 e 4.

5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 153 del 1968 e dell'articolo 37 del DRD 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'articolo 3, comma 16 della legge n. 297 del 29 maggio 1982. I dipendenti interessati percepiranno come trattamento di fine rapporto il 6,91 per cento della retribuzione annua, costituita dalla voci retributive determinate ai sensi dell'art. 4 dell'accordo quadro. Nel calcolo del trattamento, effettuato secondo le norme della legge n. 297 del 29 maggio 1982, non sono computate le quote degli accantonamenti annuali destinate ai fondi pensione.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335 la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali è affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte della finanza pubblica resta fissato per

il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'articolo 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 e nella misura del 6.10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 per il personale degli Enti locali. Ai sensi e in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 l'INPDAP opera con gestioni economico-finanziarie autonome e separate al fine di garantire l'equilibrio delle gestioni.

5. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP resta il totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.

6. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data è soppresso l'articolo 7 della legge 29 aprile n. 177 nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.

Articolo 2 - Fondi pensione

1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR.

2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

3. La somma di 200 miliardi annui di cui all'articolo 26, comma 18 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti in via transitoria e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori. Il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale in

servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi pensione di tutti i comparti della pubblica amministrazione in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensioni e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.

4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'articolo 1 viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449 del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della aliquota contributiva prevista ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INDAP non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento.

5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per cui il personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.

7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.

**I FONDI PENSIONE
E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
NEL PUBBLICO IMPIEGO**

**Progetto grafico:
MCP Associati**

**Impaginazione:
Valeria Ranzi**